



**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF)**

Articolo 1

*Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2022,
15/2022/R/RIF*

- 1.1 All'Articolo 20 *Obblighi di servizio telefonico*, comma 20.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole *“sia da telefono fisso che da mobile”* sono sostituite dalle parole *“anche comune a più gestori o ambiti tariffari”*.

- 1.2 All'Articolo 35 *Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto*, comma 35.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole *“Ente territorialmente competente.”* sono aggiunte le seguenti: *“In aggiunta, in presenza di ambiti tariffari caratterizzati da piccole dimensioni dove il servizio non è strutturato, l'Ente territorialmente può esentare il gestore della raccolta e trasporto dall'obbligo di predisposizione del menzionato Programma.”*.

- 1.3 All'Articolo 39 *Puntualità del servizio di raccolta e trasporto*, comma 39.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la formulazione dell'indicatore puntualità del servizio di raccolta è sostituita dalla seguente:

$$\text{“Puntualità}_{RT} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \frac{N_{RT_NREGi}}{N_{RT_PROGi}}}{n} \text{”}$$

- b) le parole *“ N_{RT_REGi} è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto regolari, ovvero erogati puntualmente”* sono sostituite dalle seguenti *“ N_{RT_NREGi} è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto non regolari per cause imputabili al gestore,”*.

- 1.4 All'Articolo 42 *Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade*, comma 42.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole *“Ente territorialmente competente.”* sono aggiunte le seguenti: *“In presenza di ambiti tariffari caratterizzati da piccole dimensioni dove il servizio non è strutturato, l'Ente territorialmente competente può esonerare il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade dall'obbligo di predisporre il Programma di cui al precedente comma.”*.

- 1.5 All'Articolo 46 *Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade*, comma 46.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la formulazione dell'indicatore puntualità del servizio di raccolta è sostituita dalla seguente:

$$\text{“Puntualità}_{SL} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \frac{N_{SL_NREGi}}{N_{SL_PROGi}}}{n} \text{”}$$

- b) le parole *“ N_{SL_REGi} è il numero complessivo di servizi di spazzamento e lavaggio strade meccanizzati svolti regolarmente, ovvero erogati puntualmente”* sono sostituite dalle

seguenti “ N_{SL_NREGi} è il numero complessivo di servizi di spazzamento e lavaggio strade meccanizzati non svolti regolarmente per cause imputabili al gestore,”.

1.6 All’*Articolo 48 Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 48.1 dopo le parole “*inerenti al servizio,*” sono aggiunte le seguenti “*fermo restando quanto previsto al comma 49.3,*”;
- b) al comma 48.1, lettera a) dopo le parole “*numero verde gratuito*” sono aggiunte le seguenti “*, che sia*” e dopo “*dedicato*” le seguenti “*- ove stabilito dall’Ente territorialmente competente - e*”. Inoltre, le parole “*sia da rete fissa, che da rete mobile,*” sono eliminate.

1.7 Dopo l’*Articolo 57 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati* è aggiunto il seguente:

“Articolo 57 bis. Disponibilità e affidabilità dei dati

57bis.1 I dati di qualità comunicati all’Autorità per ambito tariffario secondo le disposizioni riportate all’Articolo 58 devono essere sottoposti a validazione da parte di ciascun Ente territorialmente competente, che effettua le seguenti verifiche:

- a) *la completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti;*
- b) *la correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati;*
- c) *la congruità dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili.*

1.8 All’*Articolo 58 Comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 58.1 dopo le parole “*ogni anno*” sono aggiunte le seguenti “*per le gestioni ricomprese negli Schemi II, III e IV,*”;
- b) il comma 58.2 è sostituito dal seguente:

“58.2 Entro la medesima data di cui al precedente comma, per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità, l’Ente territorialmente competente, a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’ Articolo 57 bis trasmette all’Autorità una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’Appendice I da parte dei gestori operanti nell’ambito.”.